

REGIONE MOLISE

Legge regionale n.21 del 26 maggio 1980

Istituzione della consulta regionale giovanile.

(B.U.R. n.11 del 31 maggio 1980)

Art. 1

Per assicurare la piu' ampia partecipazione dei giovani alle scelte culturali, sociali ed economiche riguardanti la condizione giovanile, e' istituita presso la Regione Molise la "Consulta regionale giovanile".

Art. 2

La Consulta potra':

- 1) presentare ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalita' di cui al precedente art. 1;
- 2) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e sulle deliberazioni relative al precedente art. 1;
- 3) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulla condizione giovanile nella Regione;
- 4) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Nella predisposizione degli atti aventi attinenza alla condizione giovanile, la Giunta e il Consiglio Regionale possono avvalersi della collaborazione della Consulta o richiederne il parere.

Art. 4

La Consulta e' composta da:

- a) un rappresentante ogni 10 mila voti o frazione di 10 mila conseguiti nelle elezioni regionali da partiti rappresentati nel Consiglio Regionale designati tra gli iscritti alle organizzazioni giovanili dei rispettivi partiti;
- b) da tre giovani designati da ciascun distretto scolastico ed eletti dal rispettivo Consiglio con voto limitato a due;
- c) da 3 giovani designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale;
- d) da 3 rappresentanti delle organizzazioni femminili maggiormente rappresentative esistenti ed operanti nella regione;
- e) da 3 rappresentanti delle organizzazioni culturali e sportive esistenti nella regione.

Ai lavori della Consulta partecipa di diritto il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 4 comunicano i rispettivi rappresentanti al Presidente della Giunta Regionale che procede alla costituzione della Consulta anche qualora siano pervenute designazioni pari alla meta' piu' uno dei componenti la Consulta stessa.

I componenti la Consulta durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. Agli stessi e' corrisposto, a titolo di rimborso di spese, la indennita' nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 27.

Art. 6

Entro trenta giorni dalla costituzione, la Consulta elegge nel proprio seno il Presidente ed adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno.

Art. 7

La Giunta Regionale e' autorizzata a fornire i locali ed i mezzi per l'espletamento dell'attivita' della Consulta.

Art. 8

L'entita' della spesa sara' determinata con la stessa legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 9

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.